

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 2728/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76 1
- * Regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 19
- * Regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 25
- * Regolamento (CEE) n. 2731/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10, e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 330/74 (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento (4), ha introdotto l'elenco delle varietà di tabacco coltivate in Grecia e la definizione delle loro qualità di riferimento; che occorre dunque adattare in conformità i regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle diverse varietà e qualità di riferimento dei tabacchi, in particolare i regolamenti seguenti:

— (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81 (6),

— (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81,

— (CEE) n. 638/74 della Commissione, del 20 marzo 1974, che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute alla conservazione del tabacco greggio all'intervento (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1979/79 (9),

— (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81;

considerando che, con l'allegato I dell'atto di adesione della Grecia, è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 290/81, una tabella di maggiorazioni e riduzioni per le varietà coltivate in Grecia; che una valutazione approfondita della gamma di qualità dei tabacchi ellenici e l'introduzione, con il regolamento (CEE) n. 1534/81, della classificazione delle varietà di tali tabacchi inducono tuttavia a modificare detta tabella;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio (12) prevede, per il tabacco in foglia acquistato dagli organismi d'intervento, la conclusione di contratti di prima trasformazione e di condizionamento mediante licitazione privata; che i contratti possono essere aggiudicati soltanto alle offerte più favorevoli, purché queste non superino un importo che deve essere fissato per ciascuna varietà;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.

(3) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.

(4) GU n. L 156 del 15. 6. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.

(6) GU n. L 32 del 4. 2. 1981, pag. 9.

(7) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.

(8) GU n. L 77 del 22. 3. 1974, pag. 30.

(9) GU n. L 228 dell'8. 9. 1979, pag. 23.

(10) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

(11) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 18.

(12) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

considerando che tali importi sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2603/71; che, dopo l'ultima attualizzazione degli importi, gli elementi di calcolo si sono notevolmente modificati per talune varietà; che occorre pertanto attualizzare nuovamente detti importi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

1. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

1. L'allegato I è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 4

L'allegato del regolamento (CEE) n. 638/74 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 410/76 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta al tabacco del raccolto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER».

II. Il testo del punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. a) KENTUCKY e ibridi derivati; b) MORO DI CORI; c) SALENTO

Grado A: foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, senza difetto di integrità e di buona combustibilità.

Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità e di buona combustibilità ⁽¹⁾.

Grado C: foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati».

III. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) FORCHHEIMER HAVANNA II c); b) NOSTRANO DEL BRENTA; c) RESISTENTE 142; d) GOJANO».

IV. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

«17. BASMA

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.

Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo-verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.

Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti di integrità, danneggiate da malattie o da insetti, provviste di aroma leggero, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo-verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

18. KATERINI e varietà simili

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone foliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e danni causati da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

19. KABA KOULAK classico

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura, visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone foliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone foliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone foliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

20. a) KABA KOULAK non classico
 b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS e PHI 1

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47% della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53% della qualità I/III ⁽¹⁾

21. MYRODATA AGRINION

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie sufficientemente mature e integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47% della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53% della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

22. ZICHNOMYRODATA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III ⁽¹⁾

23. TSEBELIA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

24. MAVRA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti di integrità, visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

25. BURLEY GR

- Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità ⁽¹⁾.
- Qualità B: foglie mature e sufficientemente sviluppate con qualche leggero difetto di cura, sufficientemente integre, leggermente danneggiate, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse, di colore marrone a tonalità variabili, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate (grossolane), in parte spezzate, visibilmente danneggiate da malattie, indipendentemente dalla paginatura, dalla corona fogliare e dal colore, con pronunciati difetti di cura (non mature, bruciate), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

26. VIRGINIA GR

- Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanzioso, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone mediane ⁽¹⁾.
- Qualità B: foglie mature e sviluppate, sufficientemente integre, leggermente danneggiate da malattie, con qualche leggero difetto di cura, di colore dal giallo limone all'arancio o al rosso chiaro con leggera tonalità verdastra, di buona combustibilità, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse.
- Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate, sufficientemente integre, visibilmente danneggiate, indipendentemente dalla paginatura e dalle corone fogliari, con evidenti difetti di cura, di colore screziato (dal giallo al marrone o al cinerino verdastro), che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento».

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. BADISCHER GEUDERTHEIMER».

II. Il testo del punto 10. I. è sostituito dal seguente:

«10. a) KENTUCKY e ibridi derivati; b) MORO DI CORI; c) SALENTO

I. Tabacco del raccolto del 1980 e degli anni successivi:

- Grado A: foglie di ampia paginatura, di giusta maturità, di tessuto sostanzioso ed elastico, ben curate e conservate, di colore marrone, senza difetto di integrità e di buona combustibilità.
- Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetto di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità e di buona combustibilità ⁽¹⁾.
- Grado C: foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero o grossolano, con difetti di conservazione, di colore marrone disforme, con difetti di integrità anche accentuati».

III. La menzione della varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) FORCHHEIMER HAVANNA II c); b) NOSTRANO DEL BRENTA; c) RESISTENTE 142; d) GOJANO».

IV. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

«17. BASMA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità, di aroma leggero, danneggiate da malattie o da insetti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

18. KATERINI e varietà simili

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti di integrità e danni causati da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

19. KABA KOULAK classico

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore biondo verde, verde o marrone, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

20. a) KABA KOULAK non classico
 b) ELASSONA, MYRODATA SMYRNE, TRAPEZOUS e PHI 1

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie mature e sufficientemente integre, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per l'Elassona e il Phi 1 e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III ⁽¹⁾

21. MYRODATA AGRINION

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.

Qualità IV: foglie sufficientemente mature ed integre, con evidenti difetti di cura, visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie, mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47% della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

22. ZICHNOMYRODATA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti e di eccellente combustibilità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura e visibilmente danneggiate da malattie, provenienti da tutte le corone fogliari indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità.

Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III ⁽¹⁾

23. TSEBELIA

- Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari, salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.
- Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.
- Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.
- Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità.

Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

24. MAVRA

Qualità I/II: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari, salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, mediamente elastiche e di buona combustibilità.

Qualità III: foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.

Qualità IV: foglie magre, a grana chiusa o non mature, con evidenti difetti di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, indipendentemente dalla paginatura, di colore non uniforme, con pronunciati difetti d'integrità e visibilmente danneggiate da malattie, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità.

Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III ⁽¹⁾

25. BURLEY GR

Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalla corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità ⁽¹⁾.

Qualità B: foglie mature e sufficientemente sviluppate, con qualche leggero difetto di cura, sufficientemente integre, leggermente danneggiate, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse, di colore marroncino a tonalità variabili, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile e di ottima combustibilità.

Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate (grossolane), in parte spezzate, visibilmente danneggiate da malattie, indipendentemente dalla paginatura, dalla corona fogliare e dal colore, con evidenti difetti di cura, che presentano tuttavia i requisiti minimi per l'intervento.

26. VIRGINIA GR

Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità ⁽¹⁾.

Qualità B: foglie mature e sviluppate, provenienti per lo più dalle corone fogliari più basse, sufficientemente integre, leggermente danneggiate da malattie, con qualche difetto di cura, di colore screziato (dal giallo al limone, all'arancio o al rosso chiaro con leggera tonalità verdastra) e di buona combustibilità.

Qualità C: foglie mature ma non completamente sviluppate, sufficientemente integre, visibilmente danneggiate, indipendentemente dalla paginatura e dalla corona fogliare, con evidenti difetti di cura, di colore screziato (dal giallo al marroncino o al verde chiaro), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento».

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

ALLEGATO III

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1727/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita della seguente:

«11.	a) Forchheimer Havanna II c)	}	26%	16%
	b) Nostrano del Brenta			
	c) Resistente 142			
	d) Gojano».			

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero progressivo	Varietà	Umidità	
		Tabacco in foglia	Tabacco in colli
17	Basma	17%	13%
18	Katerini e varietà simili	16%	13%
19	Kaba Koulak classico	17%	13%
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	}	}
21	Myrodata Agrinion	15%	14%
22	Zichnomyrodata	17%	13%
23	Tsebelia	14%	13%
24	Mavra	14%	13%
25	Burley GR	22%	13%
26	Virginia GR	19%	13%

ALLEGATO IV

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) Forchheimer Havanna II c)
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142.
d) Gojano».

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero progressivo	Varietà	Grado	Classe I	Classe II	Classe III
17	Basma	I/III	112	100 ⁽¹⁾	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Katerini e varietà simili	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Kaba Koulak classico	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	I/III	100 ⁽¹⁾	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Myrodata Agrinion	I/III	100 ⁽¹⁾		
22	Zichnomyrodata	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Tsebelia	I/III	128	115	100 ⁽¹⁾
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Mavra	I/III	100 ⁽¹⁾	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Burley GR	A	104	100 ⁽¹⁾	
		B	68	65	
		C	50	48	
26	Virginia GR	A	100 ⁽¹⁾		
		B	65		
		C	50		

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

ALLEGATO V

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1728/70 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11. a) Forchheimer Havanna II c)
b) Nostrano del Brenta
c) Resistente 142
d) Gojano».

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero progressivo	Varietà	Grado	Classe I	Classe II	Classe III
17	Basma	I/III	112	100 ⁽¹⁾	
		I/II	139	124	
		III	91	81	
		IV	34	30	
18	Katerini e varietà simili	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	124		
		III	81		
		IV	30		
19	Kaba Koulak classico	I/III	100 ⁽¹⁾		
		I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	I/III	100 ⁽¹⁾	109	
		I/II	112	122	
		III	89	97	
		IV	30	33	
21	Myrodata Agrinion	I/III	100 ⁽¹⁾		
22	Zichnomyrodata	I/II	112		
		III	89		
		IV	30		
23	Tsebelia	I/III	128	115	100 ⁽¹⁾
		I/II	159	143	124
		III	104	93	81
		IV	38	35	30
24	Mavra	I/III	100 ⁽¹⁾	128	
		I/II	124	159	
		III	81	104	
		IV	30	38	
25	Burley GR	A	104	100 ⁽¹⁾	
		B	68	65	
		C	50	48	
26	Virginia GR	A	100 ⁽¹⁾		
		B	65		
		C	50		

⁽¹⁾ Qualità di riferimento.

ALLEGATO VI

Importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71

Numero progressivo	Varietà	Importo in ECU/ kg di tabacco in foglia
1	Badischer Geudertheimer	0,684
2	Badischer Burley E	0,682
3	Virgin D	0,641
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,510
5	Nijkerk	0,410
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi	0,511
7	Bright	0,692
8	Burley I	0,644
9	Maryland	0,644
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	0,627
11	a) Forchheimer Havanna II c) b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	0,684
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	0,474
13	Xanti-Yakà	1,088
14	a) Perustitza b) Samsun	0,741
15	Erzegovina e varietà simili	0,677
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	8,000
17	Basma	0,986
18	Katerini e varietà simili	1,006
19	Kaba Koulak classico	0,908
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	0,908
21	Myrodata Agrinion	0,908
22	Zichnomyrodata	0,908
23	Tsebelia	0,908
24	Mavra	0,908
25	Burley GR	0,501
26	Virginia GR	0,692

ALLEGATO VII

LIMITI DI TOLLERANZE IN PERCENTUALE DI PESO NETTO

I. Tabacco comprato in foglie dall'organismo d'intervento

Varietà	Nell'anno di acquisto
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	8 %
Fire-cured (10)	8 %
Tabacchi speciali (10)	8 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	5 %
Flue-cured (3, 7, 26)	5 %
Sun-cured (13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	8 %

II. Tabacco comprato in colli dall'organismo d'intervento

Varietà	Nell'anno di acquisto	Negli anni successivi
Dark, air-cured (1, 4, 5, 6, 11, 12)	1,5 %	0,7 %
Fire-cured (10)	1,5 %	0,7 %
Tabacchi speciali (16)	1,5 %	0,7 %
Light, air-cured (2, 8, 9, 25)	1,0 %	0,6 %
Flue-cured (3, 7, 26)	1,0 %	0,8 %
Sun-cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %
(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	2,0 %	1,0 %

ALLEGATO VIII

L'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 è modificato come segue:

I. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Badischer Geudertheimer».

II. La menzione delle varietà a fronte del numero progressivo 11 è sostituita dalla seguente:

«11.	a) Forchheimer Havanna II c)	}	26 %
	b) Nostrano del Brenta		
	c) Resistente 142		
	d) Gojano».		

III. Sono aggiunte le rubriche seguenti:

Numero d'ordine	Varietà	Perdite massime di peso (in percentuale di peso netto) di tabacco in foglia ⁽¹⁾	
17	Basma	13,7	
18	Katerini e varietà simili	17,6	
19	Kaba Koulak classico	14,9	
20	a) Kaba Koulak non classico b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous e PHI 1	}	14,9
21	Myrodata Agrinion		
22	Zichnomyrodata	14,9	
23	Tsebelia	14,9	
24	Mavra	14,9	
25	Burley GR	24,4	
26	Virginia GR	14,0	

⁽¹⁾ Questi tassi sono maggiorati di 4 punti per i tabacchi che hanno subito operazioni di battitura.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2729/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 ⁽³⁾; che tale regolamento ha subito numerose modifiche; che, per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una codificazione, armonizzando le norme specifiche adottate per determinati prodotti e, al tempo stesso, ritoccando i tassi della cauzione relativa ai titoli;

considerando che l'esperienza acquisita in materia di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore lattiero-caseario consiglia inoltre di provvedere a migliorare i meccanismi decisionali per i casi di revisione dell'importo della restituzione; che l'analisi di una determinata situazione e l'adozione di una decisione al riguardo sono facilitate e possono svolgersi in condizioni più serene, se la Commissione e gli Stati membri rappresentati in seno al comitato di gestione conoscono con esattezza i quantitativi per i quali è stata chiesta la fissazione anticipata della restituzione valida fino a quel momento, senza che detti quantitativi rischino di aumentare per effetto di domande presentate — talvolta per ragioni speculative — il giorno stesso delle deliberazioni in causa; che è pertanto opportuno prescrivere che, nel giorno consueto di tali deliberazioni, non si proceda alla fissazione anticipata delle restituzioni; che la regolamentazione deve essere quindi completata in conformità;

considerando che l'esperienza acquisita mette in luce la necessità di portare a conoscenza degli interessati l'elenco degli organismi cui compete in via esclusiva indire, nel settore lattiero-caseario, gare ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità

comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾;

considerando che le disposizioni specifiche del presente regolamento sono complementari oppure derogatorie a quelle del regolamento (CEE) n. 3183/80;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI TITOLI D'IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

Articolo 1

1. La cauzione relativa ai titoli d'importazione e di esportazione ammonta, per 100 kg netti di prodotto, a:
 - 1,00 ECU per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune,
 - 3,00 ECU per i prodotti della voce 04.04 della tariffa doganale comune,
 - 4,00 ECU per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune,
 - 2,00 ECU per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.
2. Non è tuttavia necessaria alcuna cauzione per i titoli di esportazione menzionati all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto né può essere presentato alcun titolo d'importazione o di esportazione per realizzare un'operazione che interessi un quantitativo non superiore a:

- 500 kg per i prodotti di cui alle voci 04.03 o 04.04 della tariffa doganale comune,
- 1 000 kg per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

TITOLO II

MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE AI TITOLI
D'IMPORTAZIONE

Articolo 3

Per quanto riguarda il titolo d'importazione da presentare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento si applicano le seguenti modalità particolari:

1. Il titolo d'importazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla scadenza del secondo mese successivo.
2. Per i prodotti inclusi in sottovoci della tariffa doganale comune, per le quali viene applicato come criterio di delimitazione il prezzo espresso in ECU, l'interessato può indicare, nella domanda di titolo d'importazione, due sottovoci aventi la stessa base di delimitazione.

Le due sottovoci indicate nella domanda devono figurare nel titolo.

TITOLO III

MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE AI TITOLI DI
ESPORTAZIONE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. Qualsiasi esportazione fuori della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 per i quali viene fissata in anticipo una restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.
2. Inoltre, se la restituzione non viene fissata in anticipo, l'esportazione fuori della Comunità dei prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune è parimenti soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.
3. Le domande di titolo di esportazione ed i titoli stessi devono recare, nella casella 13, l'indicazione del paese di destinazione o della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 5

Se nell'allegato del regolamento che fissa le restituzioni sono menzionate sottovoci che non figurano nella tariffa doganale comune, la domanda di titolo di esportazione ed il titolo stesso devono specificare, nella casella 7, il prodotto in causa designato conformemente a detto allegato, mentre la sottovoce tariffaria indicata nella casella 8 deve essere preceduta dal termine «ex». Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato.

Sezione 2

Titoli di esportazione senza fissazione anticipata della
restituzione

Articolo 6

1. Se un titolo di esportazione non comportante fissazione anticipata della restituzione interessa un prodotto di cui alla sottovoce 04.02 A II o alla voce 04.03 della tariffa doganale comune e se questo prodotto deve essere esportato in base ad un regolamento che esclude la concessione di restituzioni, in particolare nell'ambito dell'aiuto alimentare, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono precisare il regolamento di cui trattasi, recando, nella casella 12, una delle diciture seguenti:

- «Særlig udførsel [forordning (EØF) nr./. .]»,
- «Sonderausfuhr [Verordnung (EWG) Nr./. .]»,
- «Εἰδική ἐξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ./. .]»,
- «Special export [Regulation (EEC) No/. .]»,
- «Exportation spéciale [règlement (CEE) n°/. .]»,
- «Esportazione speciale [regolamento (CEE) n./. .]»,
- «Bijzondere uitvoer [Verordening (EEG) nr./. .]».

2. I titoli di cui al paragrafo 1:

- a) devono recare, nella casella 18 a), una delle diciture seguenti:
 - «Eksporteres uden restitution»,
 - «Ausfuhr ohne Erstattung»,
 - «Πρός ἐξαγωγή χωρίς ἐπιστροφή»,
 - «To be exported without refund»,
 - «À exporter sans restitution»,
 - «Da esportare senza restituzione»,
 - «Uitvoer zonder restitutie»;
- b) sono validi per una sola esportazione da effettuare nel quadro del regolamento citato nella casella 12.

Articolo 7

Un titolo di esportazione non comportante fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla scadenza del secondo mese successivo.

*Sezione 3***Titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione***Articolo 8*

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 la restituzione viene fissata in anticipo su richiesta. Tuttavia, per i prodotti di cui all'allegato I esportati verso le destinazioni ivi indicate, la fissazione anticipata della restituzione è esclusa.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, le domande di titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione per uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, presentate conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, qualora vengano inoltrate di giovedì, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo al giovedì in questione.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 15, un titolo di esportazione rilasciato nel quadro di una fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla scadenza del periodo indicato nell'allegato II per il prodotto in causa.

Tuttavia, in casi particolari, può essere prevista una durata di validità speciale.

Articolo 10

1. I titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune vengono rilasciati effettivamente il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché, nel frattempo, non siano state adottate misure particolari.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dal titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della re-

stituzione per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Qualora, in base all'allegato I, la restituzione per un prodotto possa essere fissata in anticipo soltanto per determinate destinazioni, il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quelle indicate in detto allegato.

2. Inoltre, se in base all'allegato I la possibilità di fissazione anticipata per tutte le destinazioni o per alcune di esse è limitata a determinati prodotti inclusi in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono recare, nella casella 7, la designazione dei prodotti che beneficiano di fissazione anticipata della restituzione e, nella casella 8, la sottovoce della tariffa doganale comune preceduta dal termine «ex».

Il titolo è valido esclusivamente per il prodotto così designato.

3. Qualora, in base all'allegato II, una destinazione obbligatoria determini la durata di validità del titolo, il titolo di esportazione rilasciato per il prodotto in causa e non indicante la destinazione obbligatoria obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quest'ultima.

Articolo 12

Se per un caso di forza maggiore la validità di un titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione è prorogata conformemente all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80, l'esportazione — ai fini di un adeguamento della restituzione fissata in anticipo — si considera effettuata l'ultimo giorno della durata di validità iniziale.

Articolo 13

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, il titolo d'esportazione può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato:

— per uno dei due elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1098/68,

— ovvero per entrambi detti elementi.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, primo trattino, la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 12, secondo il caso, una delle diciture seguenti:

— «Forudfastsættelse for mælkeelementet»,

— «Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für Milch»,

- «Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στο στοιχείο γάλα»,
- «Advance fixing in respect of milk component only»,
- «Fixation à l'avance limitée à l'élément lait»,
- «Fissazione in anticipo limitata all'elemento latte»,
- «Vaststelling vooraf beperkt tot het element melk»,

oppure una delle seguenti:

- «Forudfastsættelse for sukkerelementet»,
- «Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für Zucker»,
- «Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στο στοιχείο ζάχαρη»,
- «Advance fixing in respect of sugar component only»,
- «Fixation à l'avance limitée à l'élément sucre»,
- «Fissazione in anticipo limitata all'elemento zucchero»,
- «Vaststelling vooraf beperkt tot het element suiker».

TITOLO IV

MODALITÀ PARTICOLARI IN CASO DI FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE NEL QUADRO DI UNA GARA

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68:

- a) un eventuale invito non riservato a presentare offerte entro un termine stabilito può essere considerato alla stregua di un bando di gara soltanto se:
 - proviene da uno degli organismi pubblici o di diritto pubblico che figurano in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68;
 - è rivolto ad un numero non limitato di esportatori, in particolare mediante pubblicazione;
 - precisa i termini di consegna stipulati nonché la data e, se del caso, l'ora limite per la presentazione delle offerte;
- b) si applicano le modalità particolari definite agli articoli 15 e 16.

Articolo 15

1. In caso di esportazione in base a gara indetta da uno degli organismi di cui all'articolo 14, il titolo di

esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione è valido a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, sino alla data entro la quale devono essere soddisfatti gli obblighi che scaturiscono dall'aggiudicazione.

La durata di validità del titolo non può tuttavia essere superiore ai periodi indicati nell'allegato III.

2. Le misure particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 1, possono impedire il rilascio del titolo di esportazione di cui al presente articolo unicamente ove abbiano effetto al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda di titolo.

3. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine entro il quale il richiedente del titolo deve comunicare all'organismo incaricato del rilascio i risultati della gara, o deve fornire la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte, è fissato a quaranta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione di dette offerte.

Articolo 16

1. Se le condizioni di una gara indetta da forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro ma non appartenenti a quest'ultimo stabiliscono soltanto approssimativamente la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari da fornire, poiché il quantitativo esatto che sarà effettivamente fornito può essere determinato solo alla fine del periodo di consegna previsto dalla gara, il titolo comportante fissazione anticipata della restituzione è rilasciato per la quantità stabilita approssimativamente nelle condizioni di gara, in appresso denominata quantità indicativa. In tal caso, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti:

- «Anslået mængde»,
- «Richtmenge»,
- «Ένδεικτική ποσότητα»,
- «Target quantity»,
- «Quantité indicative»,
- «Quantità indicativa»,
- «Geschatte hoeveelheid».

Il titolo può essere utilizzato soltanto per tale quantità.

L'impegno di esportare è soddisfatto quando la quantità determinata per la fornitura eseguita dall'organismo che ha proceduto alla gara, in appresso denominata quantità definitiva, è stata esportata. Gli interessati forniscono all'organismo emittente le relative prove.

2. Ove la quantità da esportare risulti superiore alla quantità indicativa, l'organismo che ha emesso il titolo

originario rilascia, su richiesta dell'interessato, uno o più titoli complementari.

Il titolo complementare deve recare le stesse indicazioni che figurano nel titolo originario, salvo quelle relative alla quantità ed alla data di rilascio. Esso deve inoltre recare, nella casella 2, una delle diciture seguenti:

- «Ekstra licens»,
- «Zusatzlizenz»,
- «Συμπληρωματικό πιστοποιητικό»,
- «Supplementary licence»,
- «Certificat complémentaire»,
- «Titolo complementare»,
- «Aanvullend certificaat».

3. Ove la quantità definitiva risulti inferiore alla quantità indicativa menzionata nel titolo originario ed eventualmente nel titolo o nei titoli complementari, la cauzione corrispondente alla quantità residua viene svincolata.

4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 43, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano ai titoli di cui al presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 2044/75 è abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari ogni richiamo agli articoli del regolamento (CEE) n. 2044/75 si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento.
3. Il regolamento (CEE) n. 2044/75 resta tuttavia applicabile per i titoli di cui sia stata fatta domanda prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti e delle destinazioni per i quali la fissazione anticipata della restituzione è esclusa

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Destinazione
04.04		Austria, zona D, Ceuta, Melilla e Andorra
ex 04.04 E I b) 5	Butterkäse, Danbo, Edam, Elbo, Esrom, Fontal, Fontina, Fynbo, Galantine, Gouda, Havarti, Italice, Maribo, Molbo, Mimolette, Samsø, Saint-Paulin, Tilsit, Tybo e gli altri formaggi aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore a 30%, in peso, della sostanza secca ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 52% ed inferiore o uguale a 67%	Liechtenstein, Svizzera

ALLEGATO II

Durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione

Durata di validità	Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Destinazione obbligatoria ⁽¹⁾
a) 30 giorni	04.04	Formaggi e latticini	Zona E e Canada
b) Fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68		

⁽¹⁾ Vedi articolo 11, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui l'allegato I escluda la fissazione anticipata della restituzione per determinati prodotti e destinazioni, il titolo di esportazione rilasciato per tali prodotti obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quella indicata nell'allegato I.

ALLEGATO III

Durata di validità massima dei titoli di esportazione in base a gara

Durata di validità	Designazione delle merci (n. della tariffa doganale comune)	Osservazioni
a) Sino alla fine del tredicesimo mese successivo al mese di rilascio	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68	Eccettuate le esportazioni di cui alla lettera b)
b) Sino alla fine del diciottesimo mese successivo al mese di rilascio	Tutti i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati in base a gara indetta dalle forze armate (articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento)	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2730/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) nr. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, possono essere ormai considerate come gare soltanto le gare indette da uno degli enti pubblici o degli enti di diritto pubblico che figurano in un elenco da redigere;

considerando che, tenuto conto della prassi commerciale dei paesi importatori nel passato e alla luce delle infor-

mazioni più recenti di cui dispone la Commissione, l'elenco in questione può essere redatto come in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2729/81, comprendente gli organismi che possono indire gare nei paesi terzi, figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco degli organismi di cui all'articolo 14

Paese importatore	Organismo emittente
ARGENTINA	Ministère des affaires sociales Buenos Aires
ALGERIA	Office national de commercialisation (Onaco) 29, rue Ben M'Hidi Larbi Office national du lait et de la production laitière (Onalait) 1, place Carnot Hussein Dey, Alger Société nationale des nouvelles galeries algériennes (SNNGA) 67, rue Larbi Tebissi Alger Office national des aliments du bétail 23-25-26, boulevard Zirout Youcef Alger
ANGOLA	Importang-UEE Central Angolana de Importação 22/24 Largo Infante D. Henrique PO Box 1003 Luanda
BANGLADESH	Trading Corporation of Bangladesh HBFC Building 22 Purana Palatan Dacca 2 Bangladesh Consumer Supplies Corporation 66 Dilkusha Commercial Area Dacca
BRASILE	Interbras Petrobras Comércio Internacional SA Rua Rosario, 90 Rio de Janeiro 20040 Cobec Companhia Brasileira Interpostus Comércio Ave Neda Rio Branco, 123 Rio de Janeiro 20040

Paese importatore	Organismo emittente
BURMA	Ministry of Defence - Rangoon Nyanna Export-Import Corporation 622 Merchant Street Rangoon
BOLIVIA	Corporación Minera de Bolivia Avenida Mariscal Santa Cruz No. 1292 Casilla 349 La Paz Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 4 Piso, Edificio Central La Paz Corporación Boliviana de Fomento (CBF) Avenida Camacho Bueno La Paz
BULGARIA	Rodopaimex 2 rue Gavril Guenov Sofia 10000 Hran Exports
CILE	Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud Sección Compas Nacionales Avenida Matta 644 Casilla 5028 Santiago
COLOMBIA	Institución de Mercado Agropecuario (Idema) Carrera 10, No. 16 - 82 Bogotá
COSTA RICA	CNP - Consejo Nacional de Producción Apartado PO Box 2205 San José
CUBA	Empresa Cubana Importadora de Alimentos Infanta No. 16 3 Piso La Habana
CECOSLOVACCHIA	Koospol (Entreprise du commerce extérieur) Lenionova 178 160-67 Praha 6 Tchécoslovaquie

Paese importatore	Organismo emittente
EQUADOR	<p>Ministerio de Industria, Comercio e Integración Calle Juan Leon Mera y Roca Quito</p> <p>Ministerio de Agricultura Quito</p> <p>Empresa Nacional de Productos Vitales (Enprovit) Avenida 10 de Agosto 2133 3 Piso Quito</p>
EGITTO	<p>Alexandria Confectionery and Chocolate Company Foreign Purchasing Committee 373 Canal El Mohmondia Street Alexandria</p> <p>General Authority for Supply Commodities 24 El Gomhouria Street Cairo</p> <p>Ministry of Agriculture Cairo</p> <p>Alexandria Oil and Soap Co. 76, rue Canal El Mahmoudieh Karmouz Alexandria</p> <p>Milk and Food Company (Société MISR pour les produits laitiers et alimentaires) 37, Thalaatharb Street Cairo</p>
EL SALVADOR	<p>Instituto Regulador de Abastacimientos 7a, Avenida Norte Urbanización Santa Adela Centro de Gobierno Edificio Prodesa San Salvador</p>
ETIOPIA	<p>Provisional Military Government of Socialist Ethiopia Ministry of National Defence Central Procurement Office PO box 3811 Addis Ababa</p>
GUYANA	<p>Government of Guyana Guyana Stores Ltd PO box 273 Georgetown</p>

Paese importatore	Organismo emittente
UNGHERIA	TERIMPEX Budapest V Karolei Utca 9 PO Box Code 1825
INDIA	India Dairy Corporation Derpen R. C. Dutt Berode 390 005 India
IRAN	Iran Dairy Industries Co. Ministry of Agriculture and Rural Development Teheran Iran Milk Production and Distribution Company Teheran
IRAQ	The State Enterprise for Dairy Products PO box 11183 Bank Street Baghdad Ministry of Health Baghdad General Establishment Appliances for Drugs and Medicine (MANSOUR) Baghdad The Dairy Administration Baghdad
ISRAELE	Israeli Dairy Board Tel Aviv
GIAPPONE	Livestock Industry Promotion Corporation (LIPC) Azadubai Building 2-1 Azadubai Mato Ku Tokyo
GIAMAICA	Jamaica Nutritional Holding 8 Ocean Boulevard Kingston
GIORDANIA	Jordan Armed Forces Hq. Amman Ministère de l'approvisionnement Amman Jordan Dairy Co. PO box 6474 Amman

Paese importatore	Organismo emittente
	Ministry of Defence Amman The Soldiers Shop Amman
KUWAIT	Ministry of Health KDS Central Traders Committee PO box 1070 Safat Ministry of Education KDS Department of Supplies Stores General Administration Building Khalidiya
MALTA	Maltese Government Ministry of Trade Lascaris La Valletta Milk Marketing Undertaking Hamrun
MESSICO	Compañía Nacional de Subsistencias populares (Conasupo) Avenida de Juarez 92 Mexico I DF
MAROCCO	Ministry of Commerce 5 rue Ar Rich Tour Hassan, Rabat
MALAYSIA	Majuternak (National Livestock Development Authority) Kuala Lumpur
MOZAMBICO	Empresa Nacional de Comercialisação (ENAMOCO)
PAKISTAN	Trading Corporation of Pakistan Press Trust Building II Chundriyar Road Karachi
POLONIA	Hortex - Polcoop 00950 Warszawa POB 199

Paese importatore	Organismo emittente
PORTOGALLO	Junta Nacional des Produtos Pecuários Lisbõa
PERÙ	Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) B. Monteagudo 210 Lima
ROMANIA	Prodexport Vantur Marasinarnu, I Bucharest Romagrimex Bd République, 17 Bucharest Romagricola Bucharest
SINGAPORE	SATS (Singapore Airlines Subsidiary) SIA Building 77 Robinson Road Singapore 0106 INTRACO Ltd ICB Building 2 Shenton Way Singapore 0106 Singapore Food Industries Pte. Ltd Stores Road Singapore 2775 Primary Industries Enterprises (Pte.) Ltd Ura Building 45 Maxwell Road Singapore 0106
SRI LANKA	The Cooperative Wholesale Establishment PO box 990 No 440 Union Place Colombo
SVIZZERA	Butyra Bern (Schweizerische Zentralstelle für Butterversorgung) Wildhaiweg 9 Bern
SUDAN	Ministry of Health Khartum

Paese importatore	Organismo emittente
SIRIA	<p>General Organization of Food Industries (GOFI) Fardoss Street Damascus PO box 105</p> <p>Saydliya ou établissements publics (Phormex)</p> <p>General Foreign Trade Organization for Chemical and Foodstuffs (GEZA)</p> <p>Syrian Arab Company for Dairy Products Bab Sharke Damascus</p> <p>Industrial Company for Refrigerating and Dairy Products Hama Street Homs</p> <p>Ministry of Supply and Home Trade Damascus</p>
TRINIDAD	<p>Ministry of Commerce Port of Spain</p>
TUNISIA	<p>Société tunisienne de l'industrie laitière 24, avenue de France Tunis</p>
EMIRATI ARABI UNITI	<p>Ministry of Health Dubai</p>
URSS	<p>Prodintorg Smolenskaya Lennayen 32134 Moskow</p>
VENEZUELA	<p>Corporación de Mercado agrícola Caracas</p> <p>Instituto Nacional de Nutrición (INN) Caracas</p>
IUGOSLAVIA	<p>Koproduct bulevar M. Tito 6 21000 Novi Sad</p> <p>PK Beograd Industrijsko naselje 11213 Padinska Skela</p>

Paese importatore	Organismo emittente
ARMED FORCES IN GERMANY	<p data-bbox="544 353 683 381">Army Tenders</p> <p data-bbox="544 417 678 444">Ahh Nahrung</p> <p data-bbox="544 480 743 508">British Armed Forces</p> <p data-bbox="544 544 805 621">Contracting Officer Defence Subsistence Region D-6660 Zweibrücken</p> <p data-bbox="544 657 821 734">Department of the Army and the Air Force D-8000 München 90</p> <p data-bbox="544 771 799 902">Ordinance Directorate Headquarters British Army on the Rhine D-4050 Mönchengladbach Rheindaklen</p> <p data-bbox="544 938 776 1016">Kanadisches Beschaffungsmministerium D-5400 Koblenz</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/81 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/80 ⁽³⁾, verte sulle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relativamente alle esportazioni per le quali è chiesto un titolo di esportazione; che, in seguito alla codificazione, con regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione ⁽⁴⁾, delle modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre adattare il regime delle predette comunicazioni in materia tenendo conto dell'esperienza acquisita; che, per quanto riguarda le gare indette nei paesi terzi importatori, occorre prevedere informazioni supplementari oltre a quelle che devono essere fornite a norma dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che risulta opportuno cogliere l'occasione per rivedere le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 210/69, onde migliorare il regime d'informazione riguardante soprattutto i prezzi praticati nella Comunità e all'importazione nella Comunità; che le disposizioni relative alle informazioni previste dall'articolo 5 bis dello stesso regolamento per i titoli d'importazione potranno invece essere rese meno rigide;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 292 dell'1. 11. 1980, pag. 60.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 1

Il testo degli articoli 5, 5 bis e 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano mediante telex alla Commissione:

- a) al più tardi il giovedì di ciascuna settimana, i prezzi (al netto di tasse) praticati nel loro territorio dei prodotti di cui all'allegato precisando la fase di commercializzazione cui si applica il prezzo;
- b) al più tardi il decimo e il venticinquesimo giorno di ogni mese, per i prodotti pilota di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79, precisando l'origine e il quantitativo in questione, i più recenti prezzi sottoindicati, di cui abbiamo avuto conoscenza:
 - i prezzi d'offerta franco frontiera constatati ai fini dell'importazione nella Comunità,
 - i prezzi franco frontiera praticati all'importazione nella Comunità,
 - i prezzi praticati all'importazione nei paesi terzi per i prodotti provenienti da altri paesi terzi;
- c) al più tardi il venticinquesimo giorno di ogni mese, i prezzi più recenti praticati per la caseina e i caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la relativa fase di commercializzazione.

2. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere quotazioni che siano le più rappresentative, attendibili e complete possibili.

Articolo 5 bis

Qualora uno o più titoli d'importazione siano stati chiesti per quantitativi di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 che possano considerarsi anormalmente elevati rispetto alle correnti abituali, lo Stato membro interessato ne informa al più presto la Commissione, mediante telex, precisando i quantitativi e la provenienza dei prodotti in oggetto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano mediante telex alla Commissione, ogni giorno lavorativo prima delle ore 18, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il giorno della comunicazione, dividendoli per categorie di prodotti secondo un numero di codice quale figura nei regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Le comunicazioni relative ai titoli di esportazione per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) ed alla voce 04.03 della tariffa doganale comune fanno distinzione fra i titoli di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2729/81 (anche non comportanti la fissazione anticipata della restituzione).

Nel comunicare le informazioni di cui ai commi precedenti per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e della voce 04.03 della tariffa doganale comune, gli Stati membri indicano:

- a) la destinazione che figura, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2729/81, nella casella 13 della domanda di titolo di esportazione, e
- b) il quantitativo o i quantitativi per destinazione.

2. I titoli di esportazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2729/81, non formano oggetto di una comunicazione.

3. Qualora un esportatore partecipante ad una gara ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2729/81 abbia chiesto un titolo di esportazione, lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 43, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80:

- il quantitativo per il quale l'esportatore ha chiesto il titolo e

- il periodo di consegna della merce previsto nell'ambito della gara.

Se due o più esportatori partecipano ad una stessa gara, la comunicazione fa distinzione fra le diverse domande di titolo nell'ambito della gara.

4. Qualora uno o più esportatori che abbiano chiesto un titolo di esportazione nell'ambito di una gara risultino aggiudicatari, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo comunica senza indugio alla Commissione:

- il quantitativo e il prodotto (indicando il numero di codice di cui al paragrafo 1, primo comma) che deve essere fornito da ciascun esportatore aggiudicatario, precisando l'organismo emittente e la data limite per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto;
- il periodo di validità del titolo o dei titoli di esportazione e l'importo della restituzione fissata in anticipo.

5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i quantitativi e il prodotto (indicando il numero di codice di cui al paragrafo 1, primo comma) per i quali le domande di titoli d'esportazione sono divenute prive d'oggetto per il fatto che i richiedenti non sono risultati aggiudicatari nell'ambito di una gara, precisando la data limite per la presentazione delle offerte per la gara e il competente organismo emittente».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 210/69 il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione